



DISCIPLINA FISCALE DEI TRUST

*(Art. 1, commi da 74 a 76, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
legge finanziaria per il 2007)*

Documento n. 12 del 7 giugno 2007

STUDIO

INDICE

<i>Premessa</i>	Pag.	1
1. IMPOSTE SUI REDDITI	“	3
1.1. <i>Soggettività tributaria</i>	“	3
1.2. <i>Trust, istituti analoghi e categorie di soggetti passivi</i>	“	3
1.3. <i>Trust commerciali e trust non commerciali</i>	“	4
1.4. <i>Imputazione ai beneficiari individuati</i>	“	5
1.5. <i>Identificazione dei beneficiari individuati</i>	“	6
1.5.1. <i>Prima interpretazione: beneficiari sono i destinatari del patrimonio</i>	“	6
1.5.2. <i>Seconda interpretazione: beneficiari sono i destinatari dei redditi</i>	“	8
1.5.3. <i>Terza interpretazione antielusiva</i>	“	10
1.6. <i>Qualificazione dei redditi imputati ai beneficiari individuati</i>	“	11
1.7. <i>Decorrenza</i>	“	12
2. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	“	12
3. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI	“	13

DISCIPLINA FISCALE DEI TRUST

(Art. 1, commi da 74 a 76, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per il 2007)

Premessa

La legge finanziaria per il 2007, all'art. 1, commi da 74 a 76, ha dato una disciplina al *trust* ai fini delle imposte sui redditi.

L'intervento è sicuramente apprezzabile perché è diretto a fare chiarezza sugli effetti fiscali, quanto mai incerti, di un istituto di origine straniera, non disciplinato dalla normativa interna, ma da lungo tempo praticato e di fatto adottato secondo una estrema varietà di forme.

Alla base del successo del *trust* sta il recepimento nel nostro ordinamento, avvenuto con legge 16 ottobre 1989, n. 364, della convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 (sulla legge applicabile al *trust* e sul suo riconoscimento), e la oggettiva capacità dell'istituto di soddisfare esigenze meritevoli di tutela.

Le disposizioni introdotte hanno disciplinato:

- la soggettività passiva del *trust* ai fini IRES (art. 1, comma 74);
- la imputazione dei redditi conseguiti dal *trust* ai beneficiari individuati (art. 1, comma 74);
- la presunzione di residenza in Italia (al verificarsi di specifici presupposti) dei *trust* istituiti in Paesi con i quali non sia possibile per l'amministrazione finanziaria italiana lo scambio di informazioni (art. 1, comma 74);
- la qualificazione come redditi di capitale dei redditi imputati al beneficiario del *trust* (art. 1, comma 75);
- l'obbligo alla tenuta delle scritture contabili per i *trust*, abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 1, comma 76).

Le soluzioni adottate sono in linea di massima da condividere. Rimangono tuttavia molti aspetti della disciplina stabilita che vanno meglio definiti: ciò vale in particolare per la individuazione dei "beneficiari individuati" ai quali dovrebbero essere imputati i redditi prodotti dal patrimonio costituito in *trust*.

Proprio in considerazione di ciò, qui di seguito si esaminano gli aspetti principali della disciplina introdotta. Per i singoli punti sono state svolte brevi considerazioni, con la evidenziazione dei profili di incerta interpretazione e le soluzioni praticabili. L'intenzione è quella di dare un contributo allo studio della materia¹.

Anche se l'attenzione è focalizzata sulle nuove disposizioni ai fini delle imposte sui redditi, nella parte conclusiva del documento sono svolte alcune brevi considerazioni per quanto riguarda l'applicazione dell'ICI e l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Il Presidente
Prof. Paolo Moretti

¹ Per un primo studio aggiornato vedi G. Franson, *La disciplina del trust nelle imposte dirette*, in Riv. Dir. Trib., marzo 2007, I, 227.

1. IMPOSTE SUI REDDITI

1.1. *Soggettività tributaria*

Il legislatore attribuisce soggettività tributaria ai *trust* (art. 73, comma 1, lett. b) e c), TUIR), con ciò escludendo altre soluzioni proposte in dottrina (tassazione del *trustee*).

Si condivide la scelta effettuata: il *trust* è un centro di imputazione di rapporti economici (estraneo tanto al disponente quanto ai futuri eventuali beneficiari del patrimonio segregato) e dunque si presta ad acquisire la soggettività tributaria.

La soggettività tributaria dei *trust* è una soggettività condizionata. Se sono individuati i beneficiari, la tassazione è operata direttamente in capo a questi (art. 73, comma 2, TUIR).

Poiché “*per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico*”, in prima approssimazione può dirsi che i *trust* costituiti per un fine specifico sono soggetti passivi IRES, quelli costituiti nell’interesse di un beneficiario non hanno soggettività IRES e comportano la tassazione dei beneficiari individuati.

1.2. *Trust, istituti analoghi e categorie di soggetti passivi*

Al fine di attribuire la soggettività tributaria ai *trust* si è ritenuto di intervenire sulla previsione dell’art. 73, al comma 1, aggiungendo i *trust* agli “*enti pubblici e privati diversi dalle società*” considerati alle lett. b) e c).

La soluzione adottata porterebbe a considerare i *trust* come una categoria autonoma di soggetti passivi, distinta dalla categoria degli “*enti pubblici e privati diversi dalle società*”.

Da ciò deriverebbero riflessi di rilievo: innanzi tutto sulla considerazione dei *trust* tra i possibili sostituti d’imposta. Poiché la individuazione dei sostituti d’imposta deve ritenersi tassativa, il riferimento della norma in materia (cfr. art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973) ai soli società ed enti porterebbe ad escludere tale qualificazione per i *trust*.

Non è chiaro se questi effetti siano stati perseguiti intenzionalmente. Si potrebbe ritenere infatti che in taluni casi gli obblighi del sostituto d’imposta siano stati considerati troppo gravosi e quindi ingiustificati (ad esempio, nel caso di *trust* costituiti con lo scopo di fornire assistenza ai disabili).

Va considerato però che la distinzione (“*trust*” - “enti pubblici e privati diversi dalle società”) mal si giustifica sotto il profilo sistematico (tutti gli enti sono sostituti d’imposta) ed è inoltre produttiva di dubbi anche sotto altri profili. Per fare solo degli esempi:

- *ai fini IRAP*. In quanto diversi dagli “enti”, si potrebbe sostenere che i *trust* debbano rimanere esclusi dall’applicazione automatica dell’imposta (“L’attività esercitata dalle società e dagli enti” costituisce in ogni caso presupposto dell’imposta”: art. 2, D.Lgs. n. 446/1997), con l’effetto che l’autonoma organizzazione, presupposto dell’imposta, debba essere verificata di volta in volta;
- *ai fini della disciplina agevolativa delle ONLUS*. Poiché questa disciplina è riservata tra l’altro agli enti non commerciali (art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), se i *trust* fossero tenuti fuori da questa categoria, si potrebbe sostenere che la disciplina delle ONLUS rimane comunque loro preclusa.

Per evitare gli inconvenienti segnalati, sarebbe quindi opportuno ricondurre i *trust* in maniera univoca nell’ambito della generica categoria degli enti.

Potrebbe essere sufficiente chiarire questo aspetto in una circolare dell’Agenzia delle entrate. Meglio sarebbe però una riformulazione della norma, con la menzione dei *trust* nel primo periodo dell’art. 73, comma 2, che elenca appunto quali fattispecie debbano considerarsi comprese tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lett. b) e c) del primo comma.

Sempre sotto il profilo sistematico, sembra opportuno che il riferimento ai *trust* nell’ambito degli “enti diversi dalle società”, da fare nel primo periodo dell’art. 73, comma 2, fosse completato menzionando insieme a questi anche gli “altri istituti aventi analogo contenuto” (istituiti in Paesi diversi), attualmente considerati solo nell’art. 73, comma 3, a proposito dei criteri di definizione della residenza.

1.3. *Trust commerciali e trust non commerciali*

Sulla base delle disposizioni ora introdotte si distinguono i *trust* commerciali e quelli non commerciali, a seconda che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Si condivide anche tale soluzione. Nello schema tipico il *trust* è finalizzato alla segregazione di un determinato patrimonio in vista di un successivo trasferimento ai destinatari designati o per il perseguimento di un fine specifico. Se il primo obiettivo escluderebbe di regola l’esercizio di un’attività commerciale, non altrettanto può dirsi per il secondo obiettivo. Il perseguimento di un fine specifico potrebbe ben comportare lo svolgimento di un’attività commerciale (ad esempio la gestione di un museo). Si giustifica pertanto la soluzione legislativa.

Va da sé che ai *trust* commerciali andrebbe attribuita anche la soggettività ai fini dell’IVA (art. 4, secondo comma, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972). Per il rilievo che riveste, il punto andrebbe ben sottolineato dalle future istruzioni dell’Agenzia delle entrate.

Gli enti diversi dalle società e i *trust* sono commerciali se “hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”. “L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto”

A questo ultimo proposito, per quanto riguarda l’individuazione dell’oggetto esclusivo o principale del *trust*, andrebbe chiarito che lo stesso rilievo hanno l’atto di costituzione del *trust* e gli altri documenti successivi. Anche in questo caso meglio sarebbe intervenire sul testo dell’art. 73, comma 4 (“L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto”) per integrarne la previsione con un riferimento anche all’atto di costituzione del *trust* e agli altri documenti successivi (secondo la stessa terminologia adottata all’art. 73, comma 2, ultimo periodo).

Come regola residuale rimarrebbe che l’oggetto principale, dal quale desumere la natura commerciale o meno dei *trust*, è determinato in base all’attività effettivamente realizzata (art. 73, comma 5).

Può notarsi che anche le regole di determinazione dell’oggetto esclusivo o principale stabilite dall’ art. 73, comma 4, sono riferite agli “enti” residenti. Anche per questo profilo si ripropone la esigenza di non considerare i *trust* in maniera distinta dagli “enti” (vedi paragrafo 1.2.), potendo sorgere il dubbio altrimenti che dette regole non possano essere applicate ai *trust*, che enti non sarebbero.

Stesso discorso vale per le disposizioni vigenti in tema di soggettività IVA (cfr. art. 4, secondo comma, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972).

1.4. Imputazione ai beneficiari individuati

“Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali” (art. 73, comma 2, ultimo periodo).

La disposizione merita di essere esaminata sotto diversi profili.

Va chiarito innanzi tutto come debba intendersi questa imputazione: se in maniera diretta (è come se il *trust* non esistesse: i redditi prodotti dal *trust* sono imputati direttamente ai beneficiari) o indiretta (i redditi prodotti dal *trust* sono prima qualificati e quantificati in capo al *trust* e poi imputati ai beneficiari).

Si ritiene corretta questa seconda soluzione, che trova tra l’altro riscontro nella stessa lettera della legge, che qualifica in maniera unitaria come redditi di capitale i redditi imputati ai beneficiari. La soluzione è anche la più semplice (basti pensare che la imputazione ai beneficiari potrebbe essere parziale).

Pertanto, l'imputazione dovrebbe avere ad oggetto il reddito complessivamente prodotto dal *trust*, come qualificato e quantificato secondo le regole IRES, e l'imputazione ai beneficiari dovrebbe avvenire con un effetto simile a quello che si verifica nei casi tassazione per trasparenza delle società di persone o di capitali. In altri termini, nel caso di beneficiari individuati, il reddito prodotto dal *trust* è qualificato, quantificato e dichiarato dal *trust* medesimo (che tuttavia non assolve l'imposta) ed è imputato *pro quota* ai "beneficiari individuati", in relazione ai diritti loro attribuiti. I beneficiari a loro volta fanno concorrere i redditi così imputati alla formazione del proprio reddito personale, come redditi di capitale.

Come si diceva la soluzione ha il pregio della semplicità. Va fatta però una riflessione ulteriore per alcuni aspetti particolari:

- *utili percepiti da trust non commerciali*. In questo caso va tenuto conto che gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile dell'ente non commerciale nella misura del 5% (art. 4, lett. *q*), del D.Lgs. n. 344 del 2003) e nella stessa misura dovrebbero concorrere alla formazione del reddito prodotto dal *trust* non commerciale da imputare ai beneficiari. Si darebbe luogo in questa maniera ad un effetto particolarmente distortivo, considerato che di regola gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile dei percipienti in una misura notevolmente superiore (40% per le persone fisiche o 95% per le società e gli enti commerciali);
- *redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta percepiti da trust non commerciali*. In questo caso va tenuto conto che i redditi non concorrono alla formazione del reddito imponibile dell'ente non commerciale e conseguentemente non dovrebbero concorrere alla formazione del reddito prodotto dal *trust* non commerciale da imputare ai beneficiari. Il punto andrebbe confermato.

1.5. Identificazione dei beneficiari individuati

Prendendo a base tale ricostruzione, non risulta chiaro ancora come debba procedersi alla individuazione dei "beneficiari", considerato che i beneficiari dei redditi prodotti dal patrimonio segregato in *trust* di fatto possono essere diversi dai beneficiari del patrimonio alla scadenza fissata e che le percentuali di partecipazione ai frutti o al patrimonio possono non coincidere.

Si passano qui di seguito in rassegna le interpretazioni proponibili.

1.5.1. Prima interpretazione: beneficiari sono i destinatari del patrimonio

Secondo una prima interpretazione, per individuare i beneficiari dovrebbero considerarsi i soggetti destinatari del patrimonio segregato alla scadenza fissata: i redditi da tassare sono quelli derivanti dalla gestione di tale patrimonio, sarebbe quindi coerente individuare i soggetti passivi della tassazione di tali redditi nei destinatari finali del patrimonio. In altri termini, quando esistano dei "beneficiari

individuati” del patrimonio alla scadenza stabilita, i redditi prodotti dal *trust* in ogni caso dovrebbero essere a loro imputati come redditi di capitale.

Questa impostazione potrebbe effettivamente essere adottata per i *trust* costruiti secondo uno schema che preveda la devoluzione del patrimonio ai beneficiari alla scadenza definita e la erogazione dei frutti del patrimonio agli stessi beneficiari alla medesima scadenza o anche in data precedente. Trattasi delle ipotesi in cui i redditi derivanti dalla gestione del *trust* vanno ad accumularsi in tutto o in parte con il patrimonio conferito in *trust*, destinato nella sua totalità ai beneficiari individuati.

Né rileverebbe la circostanza che possa verificarsi un qualche stacco temporale tra il momento della costituzione del *trust* e quello della devoluzione del patrimonio segregato ai beneficiari finali. E' stato notato infatti che il fenomeno della tassazione del reddito sugli aventi diritto indipendentemente dalla relativa disponibilità non è infrequente nel diritto tributario (i soci delle società di persone sono chiamati a pagare l'imposta sulla quota di reddito loro imputabile per trasparenza anche se gli utili realizzati rimangono investiti nella società partecipata per lungo tempo).

L'impostazione prospettata appare però non più adeguata quando si verifichi appunto un rinvio troppo prolungato nel tempo dell'acquisizione dei redditi da parte dei beneficiari (ad esempio, patrimonio da devolvere ai beneficiari individuati alla morte del disponente). In queste situazioni sorge fondatamente il dubbio che manchi quella capacità contributiva “attuale” che possa giustificare la tassazione degli stessi beneficiari. Si porrebbe quindi un problema di compatibilità con i principi costituzionali.

Va inoltre considerato che detta interpretazione non riesce a dare soluzione convincente ad alcune fattispecie di *trust*, forse meno ricorrenti ma che è comunque utile esaminare:

a) *Beneficiari individuati ai quali sia attribuito solo il diritto di ricevere il patrimonio ad una data prefissata. Il reddito dei beni costituiti in trust è destinato a specifiche finalità estranee rispetto ai beneficiari individuati (ad esempio a beneficenza), senza l'effetto di accumulo sul patrimonio.*

In questo caso il reddito prodotto dal *trust* non è economicamente riferibile ai beneficiari finali. Sembra quindi da escludere una effettiva capacità contributiva dei beneficiari individuati che giustifichi la tassazione a loro carico.

Nella fattispecie meglio sarebbe tassare il reddito in capo al *trust* fino alla data di attribuzione del patrimonio, in modo tra l'altro che alla specifica destinazione vadano somme al netto delle imposte.

b) *Beneficiari individuati ai quali sia attribuito solo il diritto di ricevere il patrimonio ad una data prefissata. Il reddito dei beni costituiti in trust è affidato al trustee per un utilizzo a beneficio di soggetti determinati.*

Anche in questo caso si verifica uno scollamento tra i beneficiari del patrimonio e i beneficiari, sia pure potenziali, dei redditi prodotti dal patrimonio segregato prima della devoluzione del patrimonio stesso ai beneficiari finali designati. Si ripropongono pertanto le perplessità evidenziate alla lett. a): sarebbe da escludere una effettiva capacità contributiva dei beneficiari del patrimonio che giustifichi la tassazione a loro carico nei limiti in cui i redditi siano andati di fatto a beneficio di altri soggetti.

1.5.2. Seconda interpretazione: beneficiari sono i destinatari dei redditi

Si potrebbe sostenere una seconda interpretazione della norma che intenda per “beneficiari individuati” i soli destinatari dei redditi prodotti dal *trust*. In altri termini, la imputazione dei redditi prodotti dal *trust* avverrebbe soltanto quando l’atto di costituzione del *trust* o i documenti successivi abbiano conferito al *trustee* il potere di assegnare i redditi del patrimonio segregato secondo i criteri e verso i destinatari da lui scelti o individuati dal disponente.

Non rileverebbero i beneficiari del patrimonio alla scadenza fissata.

Se mancassero in tutto o in parte i beneficiari dei redditi (perché questi sono destinati a beneficenza o per altri motivi) la tassazione dei redditi prodotti dal *trust* andrebbe posta a carico del *trust* medesimo.

Volendo esemplificare, con riferimento ad ogni periodo d’imposta (ogni anno solare) il *trust* dovrebbe determinare in ogni caso il reddito fiscale prodotto dal patrimonio segregato sulla base delle regole IRES. Il reddito così quantificato andrebbe poi distinto in due parti: una parte, attribuita dal *trustee* ai beneficiari designati dal disponente, che sarebbe da imputare a questi e da comprendere nel loro reddito complessivo imponibile come reddito di capitale; una seconda parte, corrispondente alla quota dei redditi non imputata, che rimarrebbe imponibile per lo stesso *trust* ed assoggettata all’aliquota IRES.

Benefici rilevanti ai fini dell’imputazione

In questa seconda prospettiva, sarebbe necessario chiarire a quale momento fare riferimento perché i beneficiari individuati gratificati dal *trustee* possano considerarsi titolari di un diritto “attuale” alla percezione dei redditi del patrimonio segregato.

Una soluzione potrebbe essere quella di fare riferimento alla situazione giuridica esistente alla fine dell’anno. Il diritto alla percezione dei redditi del patrimonio segregato sarebbe “attuale” quando alla fine dell’anno il beneficiario designato avesse titolo (sulla base di apposita comunicazione del *trustee*) per pretendere il pagamento della erogazione a lui destinata. Se il diritto alla percezione dei redditi si concretizzasse in una data successiva, il diritto non sarebbe “attuale” e la tassazione dei redditi sarebbe effettuata a carico dello stesso *trust*.

La soluzione prospettata ha il pregio di essere semplice ed unitaria. Essa infatti potrebbe trovare applicazione in via generale ad ogni fattispecie di *trust*, superando la varietà assoluta delle forme che possono essere assunte nella pratica dall'istituto. Per esemplificare, la stessa soluzione dovrebbe essere applicata:

- non solo nelle ipotesi di *trust* "discrezionali", per i quali è demandata al *trustee* sia la scelta dei beneficiari, sia la misura che i tempi della erogazione;
- ma anche nelle ipotesi di *trust* "ad accumulato", costruite secondo uno schema che preveda la devoluzione del patrimonio ai beneficiari individuati alla scadenza definita e la erogazione dei frutti del patrimonio agli stessi beneficiari alla medesima scadenza o anche in data precedente (comunque successiva alla fine dell'anno solare preso in considerazione) su decisione del *trustee*.

Anche questa seconda interpretazione presenta però delle controindicazioni. Per esaminarne la portata è necessario esaminare preliminarmente un altro aspetto.

Qualificazione delle erogazioni dei redditi ai beneficiari individuati

Dalla ricostruzione prospettata dovrebbe derivare che le somme e gli altri valori corrisposti dal *trustee* avvalendosi delle disponibilità derivanti dai redditi prodotti dal *trust* assumono un rilievo fiscale diverso a seconda che detti redditi siano stati imputati o meno:

- se i beneficiari individuati (dei redditi) hanno titolo per ricevere quanto loro dovuto entro la fine dell'anno solare, la imputazione dei redditi e la loro tassazione per trasparenza come redditi di capitale non giustificherebbe una seconda tassazione sulle somme e i valori erogati dal *trustee* in adempimento degli obblighi previsti (anche se la erogazione avvenga dopo la fine dell'anno di riferimento);
- se i beneficiari individuati (dei redditi) non hanno titolo per ricevere quanto loro dovuto entro la fine dell'anno solare, i redditi prodotti dal *trust* sarebbero tassati a carico dello stesso *trust* secondo le aliquote IRES e si porrebbe la necessità di verificare ulteriormente come qualificare fiscalmente le erogazioni successivamente effettuate dal *trustee*.

A questo ultimo proposito si ritiene che le somme (ed eventualmente gli altri beni e valori) erogati dal *trustee* avvalendosi delle disponibilità già assoggettate a IRES non abbiano rilevanza fiscale per i percettori, in quanto dette somme sono carenti dei requisiti necessari per essere ricondotte alla nozione di reddito tassabile, quale definita dagli artt. 1 e 6 del TUIR

Non pare dubbio infatti che manca nella fattispecie una fonte produttiva del reddito riferibile ai beneficiari che ne giustifichi la tassazione.

Proprio questa conclusione porta però immediatamente a constatare che la costituzione dei *trust* potrebbe prestarsi al perseguimento di fini elusivi. In molte cir-

costanze infatti potrebbe risultare conveniente segregare patrimoni ingenti, certi di dover subire sui redditi prodotti dal *trust* la sola tassazione IRES/IRAP (le somme successivamente trasferite ai beneficiari sarebbero indenni da imposta), le cui aliquote cumulate sono al momento inferiori a quella prevista per gli ultimi scaglioni di reddito soggetti ad IRPEF.

1.5.3. Terza interpretazione antielusiva

Per evitare l'inconveniente, potrebbe considerarsi sufficiente avvalersi delle disposizioni antielusive attualmente vigenti (art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973).

Senza soffermarsi più di tanto a notare che le disposizioni citate non considerano gli atti di costituzione dei *trust* tra le operazioni i cui effetti possono essere riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria (la norma andrebbe quindi integrata), sembra tuttavia preferibile verificare se non sia possibile individuare una terza interpretazione, che eviti per quanto possibile un uso strumentale della nuova disciplina introdotta.

In questo senso, poiché il termine "beneficiari individuati" è generico, potrebbe sostenersi che tali vanno considerati sia quelli destinatari del patrimonio sia quelli eventualmente destinatari dei redditi. Tutti costoro dovrebbero subire la tassazione per imputazione prevista per i "beneficiari individuati", secondo un criterio che contemperi l'esigenza di rispettare la capacità contributiva con quella di evitare possibili elusioni d'imposta.

Pertanto, in linea di principio, dovrebbero considerarsi "beneficiari individuati" i soggetti ai quali sia destinato il patrimonio alla scadenza stabilita dal disponente. Costoro sarebbero chiamati ad assolvere l'imposta sui redditi prodotti dal *trust*.

A tale criterio si derogherebbe (nel senso che, pur esistendo dei "beneficiari individuati" del patrimonio, i redditi del *trust* non sarebbero ad essi imputati):

- quando il reddito del patrimonio segregato debba essere destinato dal *trustee* al perseguimento di finalità specifiche (ad esempio, a beneficenza), con ciò escludendo l'effetto di accumulo a beneficio dei beneficiari finali del patrimonio;
- quando il reddito del patrimonio segregato debba essere destinato dal *trustee* a beneficio di soggetti diversi da quelli destinatari del patrimonio.

In questa maniera, si precluderebbe un uso strumentale dell'istituto in quanto si eviterebbe la tassazione IRES/IRAP (e la conseguente tassazione con l'aliquota del 37,25%) tutte le volte che siano stati individuati i beneficiari del patrimonio.

Nello stesso tempo si terrebbe conto delle situazioni oggettive che escludono la riferibilità del reddito ai beneficiari finali del patrimonio.

Una riflessione ulteriore andrebbe fatta per i "*trust* ad accumulo" (*trust* costruiti secondo uno schema che preveda la devoluzione del patrimonio ai beneficiari alla scadenza definita e la erogazione dei frutti del patrimonio agli stessi benefi-

ciari alla medesima scadenza) quando si verifichi un rinvio troppo prolungato nel tempo della spettanza dei redditi ai beneficiari finali.

Come già rilevato, nella fattispecie potrebbe essere contestata una capacità contributiva attuale che possa giustificare la imputazione dei redditi del *trust* ai beneficiari del patrimonio. Un possibile rimedio potrebbe essere quello di non procedere alla imputazione quando le circostanze permettano di escludere un intento elusivo. Ad esempio, quando il patrimonio debba essere devoluto ai beneficiari individuati alla morte del disponente. Potrebbe essere previsto anche un lasso di tempo minimo tra la costituzione del *trust* e la devoluzione ai beneficiari (escluso in ogni caso lo stesso disponente), nel senso che la imputazione dei redditi ai beneficiari del patrimonio potrebbe essere evitata quando la devoluzione del patrimonio sia prevista dopo un adeguato numero di anni.

La interpretazione ora proposta consentirebbe di gestire agevolmente anche le situazioni in cui la destinazione del reddito del *trust* al perseguimento di finalità estranee o a beneficio di soggetti diversi da quelli destinatari del patrimonio riguardi soltanto una parte dei redditi prodotti dal *trust*.

Alla luce dell'interpretazione prospettata andrebbe rivista la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 73, comma 3, del TUIR (sono imputati in ogni caso ai beneficiari *"in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali"*).

1.6. Qualificazione dei redditi imputati ai beneficiari individuati

I redditi imputati ai "beneficiari individuati" del *trust* sono qualificati fiscalmente redditi di capitale (art. 44, *g-sexies*, TUIR).

Anche per questo profilo si condivide la soluzione adottata. Infatti, il reddito imputato ai beneficiari designati non può essere qualificato "reddito da partecipazione", perché i beneficiari non hanno nessuna partecipazione al patrimonio segregato assimilabile ad una partecipazione societaria.

Convincente è quindi la qualificazione tra i redditi di capitale, tenuto conto che trattasi di un reddito che ha la sua origine in un patrimonio segregato.

Va da sé che nei confronti di beneficiari che acquisiscano detti redditi nell'esercizio dell'impresa (ad esempio beneficiari società commerciali), il reddito imputato concorrerebbe alla formazione del reddito complessivo come componente del reddito d'impresa (art. 48 TUIR).

1.7. Decorrenza

In mancanza di altre indicazioni deve ritenersi che la nuova disciplina valga a decorrere dal 2007.

Rimane irrisolto il problema della disciplina applicabile per gli anni precedenti.

In proposito, fermo rimanendo il principio della irretroattività della norma, considerata la oggettiva opinabilità della materia e la varietà dei comportamenti adottati, potrebbe valutarsi la opportunità di introdurre delle disposizioni di diritto transitorio che diano la possibilità, entro un termine stabilito, di adeguare alle soluzioni ora stabilite per legge le diverse impostazioni seguite per il passato, rimanendo indenni da sanzioni ed interessi.

2. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Anche ai fini dell'imposta comunale sugli immobili va chiarito chi sia il debitore dell'imposta.

Il soggetto titolare del patrimonio segregato è il *trustee*. In mancanza di altre regole, da ciò potrebbe dedursi che il soggetto passivo dell'imposta sia appunto il *trustee*. La soluzione però non convince, perché la titolarità del *trustee* è solo funzionale alla gestione del patrimonio, nell'interesse dei beneficiari finali o per il perseguimento di un fine specifico.

Sembrerebbe preferibile, anche sotto il profilo sistematico, una disciplina esplicita analoga a quella stabilita ai fini delle imposte sui redditi:

- soggetto passivo è il *trust*
- a meno che non esistano dei "beneficiari individuati".

Per la individuazione dei "beneficiari individuati" dovrebbero valere le stesse regole stabilite ai fini delle imposte sui redditi.

3. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

In occasione di Telefisco 2007 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, con riferimento al *trust* di scopo, l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta per la sola costituzione del vincolo disposta con modalità traslativa, vale a dire mediante attribuzione di beni dal disponente al *trustee*.

Altra autonoma applicazione dell'imposta sarebbe dovuta, per i *trust* con beneficiari finali determinati o determinabili, sul successivo trasferimento di beni dal *trustee* ai beneficiari.

Con riferimento a questa ultima fattispecie, la interpretazione dell'Agenzia si giustificherebbe, per il primo trasferimento, in quanto darebbe luogo in sostanza alla costituzione di un vincolo di destinazione (ora soggetta a tassazione), per il secondo trasferimento, in quanto al momento dello scioglimento del *trust*, il *trustee* effettuerebbe di regola un'attribuzione a titolo gratuito.

Può notarsi in proposito che la doppia tassazione conseguente alla costituzione dei *trust*, per di più sempre all'aliquota massima dell'8%, di fatto è suscettibile di scoraggiare l'utilizzo dell'istituto.

Sarebbe auspicabile pertanto una riconsiderazione della materia che porti alla definizione di un carico tributario più contenuto.